

SECONDO BANDO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER CONCILIAZIONI PARITETICHE

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Articolo 6, comma 1, del D.M. 28 maggio 2010 -Attività per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali.

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* e, in particolare, l'articolo 148, comma 1, secondo cui le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante *"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"*, ed in particolare l'articolo 141, comma 1, secondo cui *"nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica"*, nonché il precedente articolo 137 recante *"Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale"*;

Visto l'articolo 10 del decreto direttoriale 2 marzo 2006 del Ministero delle attività produttive, ai sensi del quale sono state a suo tempo attivate iniziative di promozione delle conciliazioni paritetiche in generale, e tenuto conto che tali iniziative si sono da tempo concluse, mentre sono ancora in corso analoghe iniziative per la promozione della conciliazione paritetica nel settore dell'energia elettrica e del gas in base a progetti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, il **"MiSE"**);

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante *"Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"*, secondo cui *"il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi"*;

Visto il decreto del MiSE 28 maggio 2010, con cui, espletata la procedura di consultazione delle Commissioni parlamentari competenti, sono state individuate le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedendo all'articolo 6, comma 1, che *"per la diffusione e il potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori, è assegnata al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - la somma di Euro 2.500.000,00"*;

Visto l'articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto interministeriale 18 ottobre 2010, n. 180,

secondo cui gli organismi di mediazione ivi disciplinati possono prevedere nel regolamento relativo alle procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione *"la possibilità (...) di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia"*;

Considerato che Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (già Sviluppo Italia S.p.A., e di seguito, "**Invitalia**"), è società unipersonale, organismo di diritto pubblico, con sede legale in Roma, via Calabria 46, capitale sociale Euro 836.383.864,02 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 0567872100 e che essa ha, tra l'altro, lo scopo di dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari.

Vista la Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 1, co. 461, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che indica Invitalia *"quale ente strumentale dell'Amministrazione Centrale"*.

Visto il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, *"Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59"* e ss.mm.ii. ed in particolare il relativo articolo 2, comma 5, che prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti tra la suddetta società e le Amministrazioni statali interessate;

Vista la convenzione dell'11 ottobre 2012 (registrata alla Corte dei conti in data 27/11/2012, registro 12, foglio 331) a tal fine stipulata, quando si sono rese effettivamente disponibili le somme allo scopo destinate dal citato DM 28 maggio 2010, tra la summenzionata Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (di seguito, la "**Direzione Generale**") e Invitalia, relativa alla realizzazione di un programma finalizzato alla diffusione e al potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, con particolare riferimento alle procedure di conciliazione bilaterali e alle relative attività di consulenza ed assistenza ai consumatori;

Visto il bando, pubblicato il 13 febbraio 2013 nell'ambito del suddetto programma, relativo *"alle richieste di contributo per conciliazioni paritetiche"* e successiva proroga;

Vista la nota n.0146685 del 10/9/2013 con cui il MiSE ha rappresentato ad Invitalia l'esigenza di apportare delle modifiche al bando del 13 febbraio 2013 relativo *"alle richieste di contributo per conciliazioni paritetiche"*, restituita controfirmata per accettazione con nota Invitalia n 19209/Pcom del 16/09/2013;

si indice il presente Bando

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando - che, ai sensi del successivo articolo 8, sostituisce integralmente l'analogo bando del 13 febbraio 2013 - in aggiunta ai termini già definiti nelle premesse, si intende per:

- "**Associazioni nazionali di consumatori**": le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206/2005;
- "**Associazioni regionali di consumatori**": le associazioni dei consumatori iscritte agli

elenchi e agli albi previsti dalle leggi regionali o delle province autonome in materia; ai fini del presente bando non rientrano in tale definizione le associazioni regionali che siano emanazione locale di una delle associazioni nazionali di consumatori, o che siano con queste federate o comunque connesse; tali associazioni regionali possono presentare eventuali richieste di contributo esclusivamente attraverso le associazioni nazionali collegate, alle quali sarà erogato il relativo contributo da parte di Invitalia;

- "**Codice del Consumo**": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni;
- "**Codice della Privacy**": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, , e successive modifiche e integrazioni;
- "**Cofinanziamento privato**": la quota di rimborso forfettario delle spese sostenute dalle associazioni dei consumatori non inferiore a € 20,00 (Euro venti/00) per ciascuna conciliazione conclusa con esito positivo e corrisposta dall'impresa o dall'associazione di impresa firmataria del Protocollo di Intesa, di seguito definito, per il tramite di Invitalia che la trasferisce ai beneficiari mediante il versamento del contributo complessivo che include anche la quota di rimborso forfettario a carico delle risorse pubbliche;
- "**Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche**": il conto corrente, gestito da Invitalia, come di seguito definita, riservato alla erogazione del Contributo, di seguito definito, ed alimentato sia dalle somme che saranno erogate dalla Direzione Generale, come di seguito definita, ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000, e dell'art. 6, comma 1, del D.M. 28 maggio 2010, sia dalle somme che saranno erogate dalle imprese, o dalle Associazioni di imprese, firmatari di Protocolli di Intesa, come di seguito definiti, a titolo di Cofinanziamento privato;
- "**Contributo**": il rimborso forfettario delle spese sostenute dalle Associazioni nazionali di consumatori o Associazioni regionali di consumatori che hanno assistito il consumatore a titolo gratuito nell'ambito di procedure di conciliazione concluse con esito positivo;
- "**Firma digitale**": particolare tipo di firma elettronica qualificata avente le caratteristiche e la forma indicate dall'articolo 1, co. 1, lett. (s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii;
- "**Procedura di conciliazione conclusa con esito positivo**": la procedura di conciliazione conclusa positivamente in presenza di un verbale in tal senso sottoscritto dalle parti in data certa compresa nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, del presente bando;
- "**Procedure di conciliazione**": procedure di negoziazione volontarie e paritetiche svolte sulla base di un Protocollo di Intesa (come successivamente definito) per la risoluzione extragiudiziale delle controversie conformi alle Raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE della Commissione Europea;
- "**Posta elettronica certificata (PEC)**": ogni sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi aventi le caratteristiche e forma indicate dall'articolo 1, co. 1, lett. (v) bis, del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- "**Protocollo di Intesa**": accordo o protocollo di conciliazione, tra quelli depositati presso il MiSE, stipulati tra imprese o associazioni rappresentative di imprese e Associazioni nazionali di consumatori (come sopra definite), nel rispetto dei principi espressi in sede comunitaria in materia di ADR (*Alternative Dispute Resolutions*), in ottemperanza alle Raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE della Commissione Europea e successive

disposizioni, e per i quali l'eventuale adesione o stipula anche da parte di Associazioni regionali dei consumatori non sia comunque prevalente. Con tale definizione, comunque, si intendono esclusivamente Protocolli di Intesa che sono aperti almeno all'adesione di tutte le associazioni nazionali di consumatori, come sopra definite.

- **"Regolamento di conciliazione"**: disciplina puntuale della procedura di conciliazione da applicarsi nell'ambito di un Protocollo di Intesa, come sopra definito, in caso di controversie tra i soggetti firmatari.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente bando stabilisce i criteri per il riconoscimento, da parte di Invitalia, di un Contributo forfettario alle spese sostenute dalle Associazioni nazionali di consumatori o dalle Associazioni regionali di consumatori, che hanno assistito il consumatore a titolo gratuito nell'ambito di Procedure di Conciliazione avviate in data pari o successiva al 1° giugno 2013 e concluse con esito positivo a decorrere dal 1° ottobre 2013 ed entro la data del 30 settembre 2014, date attestate dal relativo verbale di conciliazione. Non sono presi in considerazione dal presente bando eventuali Procedure di conciliazione che, ancorché avviate in data pari o successiva al 1° giugno 2013, si sono concluse con esito positivo prima della data del 1° ottobre 2013, in quanto tali Procedure di conciliazione sono oggetto del bando pubblicato il 13 febbraio 2013, per il quale si rinvia al successivo articolo 8.
2. La disciplina relativa alle Procedure di conciliazione oggetto del presente bando deve essere prevista dai Protocolli di Intesa come definiti all'articolo 1.
3. I Protocolli di Intesa di cui al comma 2 devono altresì prevedere un Regolamento di conciliazione, a cui ai fini del presente bando potranno far riferimento esclusivamente i consumatori, così come definiti dal Codice del Consumo, redatto seguendo le indicazioni contenute nelle Raccomandazioni della Commissione Europea del 30 marzo 1998, n. 98/257/CE e del 4 aprile 2001, n. 2001/310/CE, che enunciano i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, quali: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, legalità, libertà, rappresentanza, imparzialità, efficacia, equità. Il predetto Regolamento di conciliazione condiziona l'avvio della Procedura di conciliazione all'esito insoddisfacente di una procedura di reclamo o alla mancata risposta nei termini al reclamo stesso.
4. Sono escluse da Contributo tutte le procedure rientranti in altri sistemi di ADR (*Alternative Dispute Resolution*), nonché quelle che, sebbene siano procedure di conciliazione paritetica, afferiscono al settore dell'energia elettrica e del gas, settore che è oggetto di iniziative per la promozione della conciliazione paritetica diverse dalla presente, ovvero che sono oggetto di finanziamento diverso dal presente bando.
5. Relativamente alle Procedure di conciliazione concluse con esito positivo a decorrere dal 1° ottobre 2013, oggetto del presente bando, condizione necessaria per l'erogazione del Contributo è che lo stesso sia oggetto di Cofinanziamento privato e che le imprese, o le associazioni rappresentative interessate, firmatarie dei Protocolli di Intesa nell'ambito dei quali si sono svolte le suddette Procedure concluse con esito positivo, abbiano comunicato ad Invitalia tutti i dati essenziali delle relative conciliazioni avviate e concluse. A tal fine il MiSE ed Invitalia pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei Protocolli di Intesa per i quali le

associazioni di impresa o le singole imprese interessate hanno manifestato l'intendimento di partecipare con il proprio Cofinanziamento privato e di trasmettere i dati ad esse richiesti.

6. L'importo massimo complessivo di risorse finanziarie pubbliche destinato alle attività del presente bando, ivi comprese quelle già svolte o in corso di svolgimento in base al precedente analogo bando del 13 febbraio 2013, è di € 1.900.000,00 (Euro unmilionenovecentomila/00).
7. Qualora, dopo lo scadere dei termini indicati al comma 1, le risorse destinate a procedure conciliative risultassero, anche parzialmente, inutilizzate, con nuovo ulteriore bando potranno eventualmente essere riaperti i termini di presentazione delle richieste e prorogate la data entro cui le Procedure di Conciliazione devono essere state concluse con esito positivo per essere ammesse a Contributo e/o la data entro cui devono essere presentate le relative richieste. Al contrario, qualora le risorse del MiSE destinate alle procedure conciliative dovessero esaurirsi prima dello scadere del termine di presentazione delle richieste, verrà pubblicato apposito avviso di chiusura anticipata del bando. Nell'ipotesi che le risorse risultino inferiori rispetto alle quote pubbliche complessive relative alle richieste di contributo riferite a procedure concluse con esito positivo già trasmesse prima del termine ordinario o della chiusura anticipata del bando, si provvede alla riduzione percentuale di tutte le quote pubbliche dei contributi ancora non liquidati, proporzionata alle risorse effettivamente disponibili rispetto all'importo complessivo delle quote relative ai contributi richiesti e non ancora erogati.

Articolo 3

Richiesta di erogazione del contributo

1. La documentazione concernente le Procedure di conciliazione di cui si richiede il Contributo dovrà essere trasmessa a Invitalia da parte delle sole Associazioni nazionali di consumatori e Associazioni regionali di consumatori. Non sarà pertanto presa in considerazione la documentazione proveniente dalle sedi locali delle Associazioni nazionali e regionali dei consumatori eventualmente aderenti al relativo Protocollo di Intesa.
2. Le richieste di Contributo possono essere presentate entro il termine del 31 ottobre 2014.
3. La richiesta di ammissione al Contributo dovrà essere predisposta dall'Associazione nazionale di consumatori, o dall'Associazione regionale di consumatori, secondo lo schema di cui all'**Allegato 1** al presente bando e dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
 - a) denominazione e recapiti dell'Associazione richiedente;
 - b) nominativo e recapiti del rappresentante legale dall'Associazione;
 - c) elenco riepilogativo delle Procedure di conciliazione per le quali si richiede il Contributo;
 - d) estremi del conto corrente bancario o postale (incluso l'IBAN) su cui accreditare il Contributo qualora riconosciuto, unitamente ad una dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., relativamente all'IBAN indicato;
 - e) l'indirizzo della sede della Segreteria/Ufficio che ha svolto funzioni di supporto alla Commissione di conciliazione.
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R.

n. 445/2000:

- i. che le informazioni e i dati forniti nelle schede allegare di cui al successivo comma 4, lett. a, sono veri e corrispondono a quanto documentabile dal dichiarante in caso di controllo;
- ii. che per le Procedure di conciliazione per le quali si chiede il Contributo non sono mai stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, né che verranno richieste in futuro, fatto salvo il Cofinanziamento privato previsto dal presente bando;
- iii. che le Procedure di conciliazione per le quali viene chiesto il Contributo sono state avviate a decorrere dal 1° giugno 2013 e sono state concluse con esito positivo nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 ed il 30 settembre 2014;c
- iv. che l'originale dei verbali di conciliazione, unitamente alla domanda di conciliazione, è custodito presso le segreterie/uffici che hanno svolto funzioni di supporto alle Commissioni di conciliazione con sede agli indirizzi ivi indicati ovvero presso l'Associazione richiedente;
- v. di essere consapevole che l'erogazione del contributo, da parte dell'ente banditore, è condizionata alla comunicazione dell'impresa, o dell'associazione rappresentativa di imprese, firmataria del Protocollo di Intesa, nell'ambito del quale si è svolta la Procedura che attesti che la conciliazione si è effettivamente svolta e conclusa con esito positivo, e che ciò è avvenuto nel rispetto delle norme di cui al Codice della Privacy e del Regolamento di conciliazione;
- vi. di essere consapevole che l'erogazione del Contributo è condizionata al versamento, sul conto corrente riservato alle conciliazioni paritetiche, della quota di contributo da parte dell'impresa o associazione rappresentativa d'impresa, con cui è stata effettuata la conciliazione paritetica, e della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico;
- vii. di essere consapevole che la dichiarazione rilasciata sarà sottoposta a controlli a campione, da parte dell'ente banditore, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;

4. La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, riferita a ciascuna Procedura di conciliazione per cui si chiede il Contributo:

- a) una scheda di conciliazione, per ogni Procedura di conciliazione per la quale si richiede il Contributo, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 del presente bando;
- b) copia del Protocollo d'intesa e del relativo Regolamento di conciliazione, sulla base dei quali si sono svolte le Procedure di Conciliazione per le quali si effettua la richiesta di contributo.

Gli allegati di cui alla lettera b) possono essere sostituiti dal riferimento all'analoga trasmissione effettuata dall'impresa o dall'associazione di impresa interessate, da altra associazione dei consumatori o alla trasmissione effettuata anche unitariamente dalle associazioni interessate anteriormente all'invio delle

relative richieste ovvero all'avvenuta conseguente pubblicazione del protocollo sul sito di Invitalia o del MiSE. Il Protocollo di Intesa e il relativo Regolamento di conciliazione devono essere comunque ritrasmessi in ogni caso di successiva modifica degli stessi;

c) limitatamente alla prima richiesta ed in ogni caso di successive variazioni, la lista delle persone autorizzate a curare le Procedure di conciliazione, in conformità alle Raccomandazioni 98/257 CE e 2001/310 CE ed ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005. n. 206.

d) copia dei verbali di conciliazione relativi a Procedure di conciliazione concluse con esito positivo che dovranno essere allegati alla richiesta di contributo relativamente a ciascuna scheda di conciliazione di cui al presente comma, lett. a) del presente articolo. I verbali dovranno riportare i seguenti requisiti minimi:

1. il verbale dovrà essere leggibile;
2. indicazione del nome e del cognome del conciliatore nominato dall'impresa;
3. indicazione del nome e del cognome del conciliatore nominato dall'Associazione nazionale di consumatori o dall'Associazione regionale di consumatori richiedenti;
4. indicazione nome e cognome del consumatore;
5. data della domanda di conciliazione;
6. data della positiva conclusione della conciliazione.
7. il verbale e quanto ivi contenuto dovrà essere stato accettato espressamente dal consumatore, mediante firma per accettazione apposta sul verbale medesimo; in caso contrario la copia del verbale dovrà essere corredata da copia dello scambio di documenti tra il consumatore e i conciliatori nominati dall'impresa e dall'associazione dei consumatori da cui si evinca l'avvenuta accettazione summenzionata (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: nel caso di mandato rilasciato dal consumatore al conciliatore, avente ad oggetto non solo la individuazione di una transazione, ma anche l'accettazione della stessa, copia del mandato dovrà essere prodotto a corredo della copia del verbale).

Articolo 4

Modalità per la presentazione delle richieste

1. Le richieste di ammissione al Contributo di cui all'articolo 3, presentate dal legale rappresentante dall'Associazione nazionale di consumatori o dall'Associazione regionale di consumatori, complete di tutti gli allegati di cui all'articolo 3, comma 4, potranno riguardare Procedure di conciliazioni concluse con esito positivo sia con modalità tradizionali (cd. sportello "fisico") che online.
2. Le richieste, potranno essere consegnate a mano, in plico chiuso, o trasmesse a mezzo raccomandata A/R, indirizzata a "***Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., c/o Ministero dello Sviluppo Economico, DGMCCVNT, via Sallustiana, 53 - 00187 Roma***". La data di acquisizione della richiesta presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dall'ufficio accettante. Per le richieste spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data apposta su di esse dall'ufficio postale accettante, purché le stesse pervengano entro 5 (cinque) giorni dal termine di presentazione delle richieste.
3. Sul plico di consegna o di invio delle richieste dovrà essere riportata chiaramente

l'indicazione del mittente e il seguente riferimento: "**L. 388/2000. D.M. 28 maggio 2010 art. 6, comma 1 - Richiesta contributo conciliazioni paritetiche**".

4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 82/2005, e ss.mm.ii., è facoltà delle Associazioni nazionali di consumatori e dalle Associazioni regionali di consumatori presentare on-line le domande di erogazione contributo utilizzando la piattaforma digitale accessibile all'indirizzo <http://conciliazioniparitetiche.invitalia.it> non appena tale piattaforma sarà operativa anche a tal fine, ovvero trasmettendo l'istanza con firma digitale mediante PEC all'indirizzo imp.mccvnt.div13@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Articolo 5

Importo contributo

1. Per le Procedure di conciliazione avviate il, o successivamente al, 1° giugno 2013 e concluse con esito positivo a decorrere dal 1° ottobre 2013, oggetto del presente bando, a prescindere che tali procedure siano state condotte tramite sportello fisico od on-line, il Contributo è di importo forfettario complessivo, pari a:
 - € 55,00 (Euro cinquantacinque/00) per ogni Procedura di conciliazione conclusa con esito positivo riferita a Protocolli di Intesa e settori le cui Procedure di conciliazione sono state o sono già oggetto di finanziamento ai sensi del precedente bando pubblicato in data 13 febbraio 2013; e
 - € 30,00 (Euro trentamila/00) per altri Protocolli di Intesa e settori diversi dai precedenti,quanto precede con la sola eccezione del Contributo per il settore telefonico, per il quale, transitoriamente, il Contributo medesimo è fissato in un importo pari a:
 - € 55,00 (Euro cinquantacinque/00) per le Procedure di conciliazione on-line; e
 - € 60,00 (Euro sessanta/00) per le Procedure di conciliazione condotte tramite sportello fisico.
2. Il Contributo si compone sia della prevista quota di Cofinanziamento privato che, calcolata per differenza, della quota di cofinanziamento pubblico a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 5, che precede.

Articolo 6

Ammissione al contributo

1. Invitalia condurrà un'istruttoria documentale su ciascuna delle richieste di erogazione pervenute dalle Associazioni nazionali di consumatori o dalle Associazioni regionali di consumatori, a ciò legittimati, volta a verificare la sussistenza della/e Procedura/e di conciliazione conclusa/e con esito positivo oggetto delle suddette richieste. L'istruttoria avviene in base all'ordine cronologico di arrivo della singola richiesta, completa di allegati. Invitalia ha facoltà di richiedere, anche tramite fax o e-mail, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. L'associazione istante deve ottemperare facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. Invitalia, anche nel caso in cui l'istruttoria sulla richiesta di erogazione del Contributo relativo ad una Procedura di conciliazione, si sia conclusa con esito positivo, non potrà ad ogni modo procedere all'erogazione del relativo Contributo alla Associazione nazionale di consumatori, o alla Associazione regionale di consumatori, che ne abbia fatto richiesta,

sino a quando non si siano verificate entrambe le circostanze di seguito indicate:

- a) l'impresa, o l'associazione rappresentativa di imprese, che risulti firmataria del Protocollo di Intesa, nell'ambito del quale si è svolta la Procedura di conciliazione con esito positivo oggetto della istruttoria di Invitalia, abbia comunicato alla stessa Invitalia che - essendosi effettivamente svolta con esito positivo la Procedura di conciliazione summenzionata, e che ciò è avvenuto nel rispetto delle norme di cui al Codice della Privacy e del Regolamento di conciliazione - ha provveduto a versare sul Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche la propria quota di Contributo (ossia il Cofinanziamento privato);
 - b) le somme del suddetto Contributo, sia quelle a valere sul Cofinanziamento privato che quelle derivanti da risorse pubbliche di cui all'articolo 2, comma 5, che precede, siano state interamente versate nel Conto Corrente Conciliazioni Paritetiche, dalla Direzione Generale e/o dalla impresa, o associazione di imprese, di cui alla precedente lett. a).
3. La liquidazione dei contributi viene fatta con cadenza trimestrale a partire dal 1° gennaio 2014 ed è relativa alle richieste di contributo pervenute nel trimestre precedente e la cui istruttoria si sia conclusa con esito positivo.

Articolo 7

Efficacia

1. Il presente Bando entra in vigore il 1° ottobre 2013.

Articolo 8

Revoca del precedente bando e disposizioni transitorie

1. Il “*Bando ai fini della presentazione delle richieste di contributo per conciliazioni paritetiche*” pubblicato il 13 febbraio 2013, e successiva proroga, è revocato con decorrenza dal 1° ottobre 2013, salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. La disciplina del bando pubblicato il 13 febbraio 2013 resta applicabile alle sole conciliazioni paritetiche avviate a decorrere dal 1° gennaio 2013 e concluse entro il 30 settembre 2013.
3. Le richieste di erogazione di contributo a valere ai sensi del comma 2 sul “*Bando ai fini della presentazione delle richieste di contributo per conciliazioni paritetiche*” del 13 febbraio 2013 dovranno pervenire, secondo le modalità indicate dal predetto bando, entro la data del 30 novembre 2013.

Allegato:

ALL . 1 - RICHIESTA DI CONTRIBUTO

ALL. 2 - SCHEDA DI CONCILIAZIONE